

MODELLO DI PRESCRIZIONE MEDICO VETERINARIA

1. Modello di ricetta medico veterinaria richiamato all'articolo 118, da utilizzare per la prescrizione dei medicinali di cui all' articolo 11 e all'articolo 76, commi 3, 5 e 7.

MODELLO DI PRESCRIZIONE MEDICO-VETERINARIA**A) PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL MEDICO-VETERINARIO PRESCRITTORE****1) Medico veterinario prescrittore:**

cognome e nome

indirizzo

A.S.L. di residenza

numero di iscrizione all'albo

2) Destinatario della fornitura:

proprietario degli animali

via frazione

comune (provincia di) A.S.L.

codice allevamento (se previsto)

3) Diagnosi (da indicare solo sulla copia che rimane al veterinario)

.....

.....

4) Medicinali da fornire:

Nome

Confezione e quantita'

Posologia e durata del trattamento

.....

.....

.....

 Rifornimento per scorta dell'impianto Rifornimento per scorta propria**5) Tempo di sospensione:**

a) b) c) d)

.....

.....

.....

6) Identificazione degli animali/dell'animale:

Marca auric./ tatuaggio/box,ecc

N.

Specie

ove necessario

Razza

Sesso

Categoria

.....

.....

.....

.....
 7) Copia del presente modello:

- a) deve essere inviata alla A.S.L.;
 b) non deve essere inviata alla A.S.L.

Localita' Data

Timbro e firma

B) PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL TITOLARE O CONDUTTORE DELL'IMPIANTO

(Solo nel caso di fornitura per scorta ai sensi dell'art. 34):

Estremi autorizzazione A.S.L.

Timbro e firma del titolare/conduttore

C) PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL FARMACISTA:

Timbro del venditore Data di consegna

Localita'

Firma del farmacista

2. Il modello di ricetta medico-veterinaria di cui al paragrafo 1, è anche utilizzato per acquistare le scorte di medicinali veterinari di cui all'articolo 80, commi 1 e 4. In tale caso il medico veterinario evidenzia, alla voce "medicinali da fornire", la dicitura "Rifornimento per scorta dell'impianto" oppure la dicitura "Rifornimento per scorta propria", sbarrando gli spazi relativi alle voci che non interessano.

Detto modello deve essere utilizzato anche per la prescrizione di medicinali veterinari contenenti sostanze ad azione estrogena, androgena e gestagena nonché altre sostanze ad azione anabolizzante autorizzati in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia.

3. Il modello di ricetta di cui al paragrafo 1 è composto di fogli sovrapposti, autocopianti di cui:

l'originale colorato in rosa riporta la dicitura "copia per il farmacista";

la prima copia colorata in giallo riporta la dicitura "copia per l'utilizzazione finale";

la seconda copia, colorata in azzurro, riporta la dicitura "copia destinata alla ASL competente per territorio", dove ha sede l'utilizzazione finale;

la terza copia, colorata in bianco, riporta la dicitura "copia per il veterinario"

La ricetta deve essere compilata in ogni sua parte e firmata utilizzando penna a inchiostro indelebile.

4. La ricetta ripetibile di cui all'art. 76, comma 6, ha la validità di tre mesi dalla data di rilascio e può essere riutilizzata per un massimo di cinque volte. Scaduto tale termine, il farmacista ritira la prescrizione.

5. Per la ricetta non ripetibile, nei casi previsti dal presente decreto e fatti salvi i casi previsti al paragrafo 1 nonché le norme più severe prescritte per particolari categorie di medicinali, è utilizzata la formulazione di ricetta prevista ai sensi dell'art. 167 del testo unico delle leggi sanitarie integrata con l'indicazione della specie animale cui è destinato il medicinale prescritto. La prescrizione viene rilasciata in un unico esemplare dal medico veterinario e trattenuta dal farmacista secondo le modalità previste dall'articolo 71, comma 4.